

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche

Da oggi dirigente:
dopo i primi 100 giorni

Di cosa parliamo

***La scuola deve realizzare una attività istituzionale,
secondo la previsione del PTOF :***

***per realizzare questa attività è, però, necessario acquistare
beni/servizi tramite l'affidamento di un appalto o
sottoscrivere un contratto di lavoro autonomo con un
esperto esterno***

Come fare?

La capacità negoziale dell'istituzione scolastica

Indice

- **1) quadro normativo di riferimento**
- **2) attività negoziale delle II.SS.**
- **3) contratto di appalto di servizi e contratto d'opera intellettuale**
- **4) valore e procedura di affidamento**
- **5) responsabile unico del procedimento**
- **6) principio di rotazione**
- **7) commissione di gara**
- **8) sedute e verbalizzazione**
- **9) contratto di concessione di servizi**

Il quadro normativo di riferimento

Quadro normativo di riferimento

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*
- **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** *«Codice dei contratti pubblici»* (Codice)
dopo le modifiche apportate da
 - **D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56** c.d. “Decreto correttivo”
 - **D.L. 18 aprile 2019, n. 32** c.d. “Sblocca cantieri” convertito dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**

**N.B. la cd. normativa emergenziale:
D. L. 76/2020 (conv. L. 120/2020)
modificato dal 77/2021 (conv. L. 108/2021)**

L'articolazione dell'attività negoziale

1. LA GARA

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO) FASE DI AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO

→ RETTA DAL DIRITTO AMMINISTRATIVO (ES. OBBLIGO DI TRASPARENZA
E DI PUBBLICITÀ, **L. 241/1990**)

2. IL CONTRATTO D'APPALTO

(STIPULAZIONE, ESECUZIONE E VERIFICA)

→ RETTA TENDENZIALMENTE DAL DIRITTO PRIVATO (anche da norme di
diritto pubblico, ad es. **D. lgs. 50/2016**)

Quadro normativo di riferimento

- **Linee Guida ANAC n. 4**, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*

ULTIMO AGGIORNAMENTO: *delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019* (al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6)

in attesa del **Regolamento unico** di cui all’art. 216, c. 27-octies

Quadro normativo di riferimento

- **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129** (*“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”*) in particolare il titolo V (artt. 43-48)
 - **Nota MIUR 5 gennaio 2019, n. 74** (primi orientamenti applicativi)
 - **Quaderno n. 1** – Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (aggiornamento **novembre 2020**)
 - **Quaderno n. 2** – Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative (aggiornamento **novembre 2020**)
 - **Quaderno n. 3** – Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali (aggiornamento **novembre 2020**)
 - **Quaderno n. 4** - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (avvio della consultazione *on-line* novembre 2021-termine 9 dicembre 2021)

Quadro normativo di riferimento

- **D. lgs. 165/2001**

- art. 7, c. 6: contratti lavoro autonomo (esperti esterni);
- artt. 4, 5, 25: le attribuzioni gestionali del DS.

L'attività negoziale delle II.SS.

Alcune importanti disposizioni generali definite dal D.I. 129/2018 (artt. 43-48 sull'attività negoziale)

Consiglio
d'Istituto

organo di
indirizzo

Dirigente
Scolastico

organo dotato
di poteri
esecutivi

**IN ALCUNI CASI,
L'ATTIVITÀ NEGOZIALE
DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO DEVE
ESSERE PREVIAMENTE
APPROVATA DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il Cdl **delibera** se ... (art. 45, c. 1)

- a) accettare/rinunciare a legati, eredità, donazioni
- b) costituire associazioni o fondazioni
- c) istituire borse di studio
- d) accendere mutui o stipulare **contratti PLURIENNALI**
- e) alienare, trasferire, costituire, modificare i diritti reali su beni immobili di proprietà della scuola
- f) aderire a reti di scuole o consorzi
- g) utilizzare opere dell'ingegno i diritti di proprietà industriale
- h) partecipare ad iniziative con agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- i) **ritenere coerenti con PTOF e PA le determinazioni a contrarre dal DS per avviare gare superiori alla soglia comunitaria**
- j) acquistare immobili con fondi derivanti da attività proprie alla scuola o a seguito di acquisizione di legati, donazioni, eredità

Il Cdl **determina criteri e limiti** per... (art. 45, c. 2)

a) affidamenti di lavori, servizi, forniture di valore superiore a 10.000 euro

b) contratti di sponsorizzazione (solo per attività compatibili con servizio scolastico)

c) contratti di locazione di immobili

d) utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici della scuola o in uso dalla stessa

e) convenzioni relative a prestazioni del personale e degli alunni per conto terzi

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività scolastica

g) acquisto/vendita titoli di Stato

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (ATTENZIONE: NON SI APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI!)

i) partecipazione a progetti internazionali

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 (Fondo economale per le minute spese)

Il limite dei 10.000 ed il tetto dei 40.000 per le scuole

CODICE CONTRATTI PUBBLICI 50/2016



AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, c. 2)

a) **FINO A < 40.000 EURO** (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)

b) DA 40.000 EURO FINO A VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35

previa valutazione

-per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti)

-per i lavori (40.000-150.000) di 3 preventivi, ove esistenti

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 129/2018



AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 45, c. 2, lett. a)

FINO A 10.000 EURO O AL MAGGIORE IMPORTO STABILITO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(entro < 40.000)

Soglia comunitaria (art. 35) per il valore dell'affidamento e la scelta della procedura

Affidamento	Soglia
Appalti pubblici forniture e servizi e concorsi pubblici di progettazione (SA autorità governative centrali) <i>[REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione]</i>	140.000 euro
Appalti di servizi sociali Allegato IX <i>[DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 art. 4 lett. d]</i>	750.000 euro
Appalti pubblici di lavori e concessioni di servizi <i>[REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni]</i>	5.382.000 euro

AL DI SOTTO DI TALI SOGLIE (al netto dell'IVA) SI POSSONO EVITARE PROCEDURE COMPLESSE (APERTE E RISTRETTE) CHE PREVEDONO LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E PARTICOLARI PROCEDURE DI PUBBLICITÀ

Contratto di appalto di servizi e contratto d'opera intellettuale

Definizione di appalto pubblico

«I CONTRATTI A TITOLO ONEROSO, STIPULATI PER ISCRITTO TRA
UNA O PIÙ STAZIONI APPALTANTI E UNO O PIÙ OPERATORI
ECONOMICI, AVENTI PER OGGETTO
L'ESECUZIONE DI **LAVORI**,
LA FORNITURA DI **PRODOTTI**
E LA PRESTAZIONE DI **SERVIZI**»

**LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SONO
«STAZIONI APPALTANTI»**

Appalto di servizi/contratto di lavoro autonomo: quale tipologia soddisfa meglio l'esigenza?

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione Lombardia,
parere del 15 febbraio 2013, n. 51:

*«le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui **il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione**, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma».*

I contratti con esperti esterni

NON SONO DISCIPLINATI DAL CODICE DEI
CONTRATTI

NON SI TRATTA DI «GARE»

(NO CIG!)

Circolare DFP 11 marzo 2008, n. 2

NON VI SI APPLICANO
L’AFFIDAMENTO DIRETTO E, DUNQUE, LA
LIMITAZIONE DEI 10.000 EURO (O DEL DIVERSO
LIMITE FISSATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO), MA
L’ART. 45, C. 2, LETT. H DEL D.I. 129/2018

**SIAMO IN APPLICAZIONE DELL’ART. 7, C. 6 DEL
D.LGS. 165/2001**

**IN VIA PRELIMINARE, VA VERIFICATO SE ESISTANO
ALL’INTERNO DELLA SCUOLE COMPETENZE E
DISPONIBILITÀ IDONEE A SODDISFARE L’ESIGENZA
DEL SERVIZIO**

**IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEVE STABILIRE IL LIMITE
MASSIMO PER I COMPENSI CHE POSSONO ESSERE
EROGATI PER QUESTA TIPOLOGIA DI CONTRATTI
LA PROROGA...**

**Cfr. art. 17, c. 1 del Codice (*Esclusioni specifiche per
contratti di appalto e concessione di servizi*), lett. g)
esclusione dei «contratti di lavoro»**

In caso di incarichi ad esperti esterni, **non** si applica la normativa sulla tracciabilità, ivi compresa la richiesta del CIG, trattandosi di **contratti di lavoro autonomo non disciplinati dal Codice Contratti (D. Lgs. 50/2016)**.

Vedi da ultimo Delibera ANAC 556/2017 e le FAQ pubblicato sul sito dell'Autorità.

Pertanto, per i contratti di lavoro autonomo con esperti esterni (prestazione d'opera occasionale o prestazione d'opera professionale), la scuola non deve richiedere il CIG (né tanto meno il CUP).

Alla stessa stregua la regolarità contributiva attestata dal DURC si riferisce solo ai contratti di appalto e quindi non va richiesto per i liberi professionisti allorché la scuola con detti soggetti abbia stipulato contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Il RSPP: D. lgs. 81/2008 art. 32 cc. 8-10

Nella scuola il ds, assimilato al datore di lavoro per gli obblighi relativi alla sicurezza, qualora non opti per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, **designa** il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il **personale interno all'unità scolastica** in possesso dei requisiti (previsti dall'art. 32) che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il **personale interno ad una unità scolastica** in possesso dei requisiti (previsti dall'art. 32) che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, **gruppi di istituti** possono avvalersi in maniera comune dell'opera **di un unico esperto esterno**, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria **con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici** e, in via subordinata, **con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista**.

Il datore di lavoro, nei casi in cui si avvalga di **un esperto esterno** per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio, deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione **con un adeguato numero di addetti**.

Il RSPP selezionato *intuitu personae*

La circolare n. 2 del 2008 della Funzione Pubblica ha precisato che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, **una spesa equiparabile ad un rimborso spese**, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, **non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore.**

L'incarico di RSPP, invece, presuppone una **continuità** nella prestazione.

Valore e procedura di affidamento

L'affidamento diretto ex art. 36, c. 2, **lett. a)**

1. **eventuale** consultazione di due o più operatori economici
2. **individuazione** dell'operatore economico (motivazione della scelta)
3. **affidamento diretto** all'operatore economico individuato

L'affidamento diretto ex art. 36, c. 2, **lett. b)**

1. indagine di mercato/elenchi mediante **avviso a manifestare interesse** (dobbiamo individuare gli almeno 5 operatori economici “da valutare” e ai quali richiedere il preventivo; avviso pubblico per almeno 15 gg. o meno con urgenza motivata)
2. individuazione di almeno 5 operatori economici e **richiesta di preventivo**: i preventivi dovranno essere confrontati e sulla base del confronto la stazione appaltante sceglierà il migliore (meglio ‘procedimentalizzare’, cfr. la procedura negoziata semplificata!)
3. **affidamento diretto** all’operatore economico

Contratti **sotto soglia** «salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie»

AFFIDAMENTO DI...	VALORE DELL'AFFIDAMENTO	PROCEDURA	NOTE	CODICE
LAVORI, BENI E SERVIZI	< 40.000	affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici	la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria	art. 36, c. 2. lett. a)
LAVORI	≥ 40.000 – 150.000	affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi	tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati	art. 36, c. 2. lett. b)
BENI E SERVIZI	≥ 40.000 – soglia art. 35 (140.000)	affidamento diretto previa valutazione di 5 preventivi	tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati	art. 36, c. 2. lett. b)

Contratti **sotto soglia** «salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie»

AFFIDAMENTO DI...	VALORE DELL’AFFIDAMENTO	PROCEDURA	NOTE	CODICE
LAVORI	≥ 150.000 - < 350.000	procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati	art. 36, c. 2. lett. c)
	≥ 350.000 – < 1.000.000	procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici	nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati	art. 36, c. 2. lett. c-bis)
	≥ 1.000.000 – soglia art. 35 (5.382.000)	procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8		art. 36, c. 2. lett. d)

Ricapitolando per le scuole...

Valore dell'affidamento	La scuola	Consultazione o indagine di mercato	Principio di rotazione
fino a < 40.000 (l'importo è stato portato a 139.000 fino al 30/06/2023)	fino a 10.000 o altro limite Cdl AFFIDAMENTO DIRETTO	anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici	Sì
da 40.000 a < soglia comunitaria (art. 35) (l'importo è stato portato a 139.000 fino al 30/06/2023)	BENI E SERVIZI da > 10.000 o da > altro limite Cdl fino a soglia comunitaria (140.000) AFFIDAMENTO DIRETTO	previa valutazione di almeno 5 operatori economici individuati con indagine di mercato o elenchi	Sì
da soglia comunitaria in su	NO affidamento diretto- Sì le altre procedure (ordinarie)		

'Normativa dell'emergenza': con determina adottata entro il 30 giugno 2023 SERVIZI E FORNITURE

APPALTO	VALORE	PROCEDURA DI SELEZIONE	APPLICAZIONE
SERVIZI E FORNITURE	fino a <139.000,00 euro	affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE. l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento	principio di rotazione
	da 139.000,00 a soglia ex art. 35	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 OO.EE. individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento	-principio di rotazione -OEPV o PPB

'Normativa dell'emergenza': con determina adottata entro il 30 giugno 2023 LAVORI

APPALTO	VALORE	PROCEDURA DI SELEZIONE	APPLICAZIONE
LAVORI	fino a <150.000,00 euro	affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE. l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento	principio di rotazione
	da 150.000,00 a < 1 mln	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 OO.EE. individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento	-principio di rotazione -OEPV o PPB
	da 1 mln a soglia ex art. 35	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 OO.EE. individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento	-principio di rotazione -OEPV o PPB

Normativa dell'emergenza: la garanzia provvisoria

Art. 1, c. 4 del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021:

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [Garanzie per la partecipazione alla procedura], salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

L'affidamento diretto: determina a contrarre 'base'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, «*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*» e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) «*la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l'art. 44;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa che prevede la realizzazione del progetto/dell'attività denominato/a [...];

CONSIDERATO il conseguente interesse dell'Amministrazione Scolastica a dotarsi di [...];

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura/il servizio è stata stimata in € [...], IVA esclusa;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I. con delibera [...];

INDIVIDUATO ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico [o il DSGA] pro tempore in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

ACQUISITO il CIG n.

VISTO il Programma Annuale [anno] ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

L'affidamento diretto: determina a contrarre 'base'

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449, L. 296/2006)/le convenzioni Consip attive non sono idonee a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali;

VISTO l'esito dell'indagine di mercato/della comparazione di preventivi di spesa e accertata la congruità dell'offerta dell'operatore economico [...]

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

DETERMINA

- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura/del servizio [...] all'operatore economico [...];
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € [...] IVA esclusa, da imputare sul capitolo [...] del P.A. dell'esercizio finanziario [...], che presenta la necessaria disponibilità;
- di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- di autorizzare il DSGA all'imputazione della spesa di € [...] più IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Altre tipologie di procedura

Tipologia di procedura	Modalità e strumenti	Codice D.lgs. 50/2016
Procedura aperta	Qualsiasi operatore economico presenta un'offerta (Bando tipo ANAC n. 1/2017 con OEPV)	Art. 60
Procedura ristretta	Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (Avviso +30gg+Individuazione+Invito e ricezione offerte)	Art. 61
Procedura competitiva con negoziazione	Qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa	Art. 62
Procedura negoziata SENZA BANDO	PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO IN CASI ECCEZIONALI ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL CODICE	Art. 63

Scelta del criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 2

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base:

- del miglior rapporto qualità/prezzo

o

- dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO

SI DEVE STABILIRE UN TETTO MASSIMO CHE NON SUPERI IL 30%

(art. 95 c. 10-*bis* e Linee guida ANAC 2)

Scelta del criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 3 e **OEPV**

3. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo**:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo **pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

Scelta del criterio di aggiudicazione: art. 95 c. 4 e **il minor prezzo**

4. Può essere utilizzato il **criterio del minor prezzo**:

a) [...];

b) per i servizi e le forniture **con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

c) [...].

ALCUNI PRINCIPI DEI CONTRATTI DI APPALTO PER LE SCUOLE

N.B. Il contratto assicurativo non rientra nella categoria dei contratti aleatori vietati, in quanto il fattore di incertezza non riguarda la scuola!

- divieto di stipulare contratti **aleatori** e **speculativi**
- divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni **del personale in servizio nella scuola** (eccezione: contratti di prestazione d'opera con esperti)
- **obbligo di rispetto delle Linee Guida e degli schemi di gara predisposti dal MIUR per particolari procedure** (es. affidamento servizio di cassa: Nota MIUR 24078 del 30-11-2018), se non per circostanze particolari da motivare nella determinazione a contrarre (art. 43 cc. 7 e 8 del D.l. 129/2018)

Il ricorso a CONSIP

È OBBLIGATORIO (L. 296/2006 art. 1 cc. 449-450; D.L. 95/2012; L. 228/2012; L. 208/2015 art. 1 c. 512; L. 145/2018 art. 1 c. 130; 160/2019, art. 1, c. 583) PER:

- 1. CATEGORIE MERCEOLOGICHE PARTICOLARI (UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE, GAS, ECC.) PREVISTE [DALL'ART. 1, C. 7 DEL DECRETO LEGGE 95/2012](#);**
- 2. IN PRESENZA DI CONVENZIONI CONSIP**

La sola deroga possibile: “qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” (art 1 comma 510 L 208/2015).

Per le “caratteristiche essenziali”: Decreto MEF del 28 novembre 2018, aggiornato annualmente)

Il ricorso a CONSIP

ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO INCLUDERE, IN OGNI CONTRATTO UNA **CLAUSOLA RISOLUTIVA** NEL CASO SOPRAVVENGA UNA CONVENZIONE PER GLI STESSI BENI E/O SERVIZI

3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ SU MEPA (tramite OdA; RdO; trattativa diretta)

L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni CONSIP attive va autorizzato dal Dirigente scolastico con apposito provvedimento che va trasmesso alla Corte dei Conti ([L. 208/2015, art. 1, c. 510](#)).
Gli approvvigionamenti sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015 art. 1 c. 516)

Il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi (da 40.000 in poi)

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADOTTANO, IN MERITO AD ACQUISTI UNITARI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO, IL PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

TALE PROGRAMMA VIENE APPROVATO IN COERENZA CON IL BILANCIO E DEVE ESSERE PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA IN «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE», NONCHÉ SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

(Cfr. D.lgs. 50/2016, [art. 21, c. 7](#))

La procedura di gara (ad es. art. 36, c. 2, lett. b): l'evidenza pubblica

- 1. DETERMINA A CONTRARRE**
- 2. ISTRUTTORIA**
- 3. DECISIONE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA (*FASE DECISORIA*)**
- 4. INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA
(COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE)**

**N.B. LEGGE 241/1990
E LINEE GUIDA ANAC**

Suddivisione in lotti: obbligatoria!

QUALORA LA TIPOLOGIA DELL'APPALTO LO CONSENTA, È OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA STRUTTURA IN LOTTI PER FAVORIRE LA PICCOLA IMPRESA.

N.B. CIASCUN LOTTO RICHIEDE UN CIG, MA PER STABILIRE LA TIPOLOGIA DI GARA SI FA RIFERIMENTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA (LOTTO1+LOTTO2+LOTTO3, ECC.)

Tuttavia....

«È FATTO DIVIETO ALLE STAZIONI APPALTANTI DI **SUDDIVIDERE** IN LOTTI AL SOLO FINE DI AGGIUDICARE TRAMITE L'AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA DEGLI APPALTI» ([art. 51](#))

La mancata suddivisione in lotti VA MOTIVATA (Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 3 aprile 2018 n. 2044).

L'avvio della gara

Adempimenti preliminari

1. Individuazione RUP
2. CIG
3. CUP (ove previsto)
4. DUVRI (ove previsto)



DECRETO O DETERMINAZIONE A CONTRARRE

MANIFESTA LA VOLONTÀ DELLA SCUOLA DI AGGIUDICARE IL CONTRATTO, INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI ESSENZIALI, I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI E DELLE OFFERTE/PREVENTIVI

L'avvio della gara

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- l'eventuale svolgimento di consultazione/indagine di mercato
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte/preventivi
- le principali condizioni contrattuali

L'INVITO a presentare offerta/preventivo

- a) oggetto della prestazione e importo complessivo stimato;
- b) requisiti generali richiesti
- c) termine di presentazione dell'offerta/preventivo ed il periodo di validità della stessa;
- d) termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) criterio di aggiudicazione prescelto («il minor prezzo»; «l'offerta economicamente più vantaggiosa»);
- f) misura delle penali
- g) modalità di pagamento
- h) eventuale richiesta di garanzie

L'INVITO a presentare offerta/preventivo

i) nominativo del RUP

l) in caso di «criterio del minor prezzo», la volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (opzione non esercitabile se le offerte ammesse sono inferiori a dieci)

m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti

n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Informazioni complementari

Nel *Disciplinare* di gara è previsto un termine per la presentazione di richieste di chiarimenti da parte degli operatori. Trascorso il termine le Istituzioni Scolastiche dovranno:

- raccogliere tutte le richieste formulate dagli operatori;
- definire le risposte ai quesiti pervenuti, soprattutto con riferimento a quelli di carattere tecnico-prestazionale;
- pubblicare le risposte sul sito web dell'Istituzione Scolastica

La pubblicazione deve avvenire almeno sei giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte

Si precisa che i chiarimenti forniti rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel *Disciplinare* di gara e, pertanto, non hanno capacità **innovativa**.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea

**Consiste in un'autodichiarazione aggiornata che
sostituisce i certificati**

**Fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla stazione
appaltante**

**Dal 18 aprile 2018 (art. 85 del Codice) è fornito
esclusivamente in forma elettronica**

La ricezione telematica di offerte/preventivi

**Meglio NO
ALLA PEC!**

«A DECORRERE DAL 18.10.2018 LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SVOLTE DALLE STAZIONI APPALTANTI SONO ESEGUITI UTILIZZANDO MEZZI ELETTRONICI» (ART. 40, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016)
MA art. 52 c. 1 lett. c) DEROGA

È STATO PRECISATO PERÒ CHE IL RICORSO A PROCEDURE TELEMATICHE PUO' ESSERE OVVIATO, PER LE STAZIONI APPALTANTI CHE NE SIANO SPROVVISTE, ATTRAVERSO CONSEGNA DI SUPPORTO DIGITALE (USB O DISCO) ALL'INTERNO DI UNA BUSTA DI CARTA SIGILLATA

Comunicazioni e scambi di informazioni

Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici, 19 ottobre 2018, adottata dall'ANCI

*“[...] può ragionevolmente affermarsi che, **anche dopo il 18 ottobre u.s.**, resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata)”:*

meglio plico cartaceo, per ora... (con motivazione)

Il responsabile unico del procedimento (RUP)

Un Responsabile **UNICO** del Procedimento

Il RUP presiede alle quattro fasi:

- 1) Programmazione
- 2) Progettazione
- 3) Affidamento
- 4) Esecuzione

Deriva dalla **L. 241/1990** che ha istituito la figura del **Responsabile del Procedimento Amministrativo**, ma che prevede al contempo UNA figura per CIASCUNA fase del procedimento stesso (da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica)



Il **Codice dei Contratti Pubblici** stabilisce il **principio di unicità** di ciascun *"intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico"*, precisando che il responsabile debba essere **unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione**

I compiti del RUP

- effettuare la progettazione prevista [dall'art. 23 c. 15](#) del D. lgs. 50/2016
- provvedere alla registrazione su SIMoG (Sistema informativo per il monitoraggio delle gare) dell'ANAC e alla acquisizione del CIG
- acquisire il CUP, se necessario
- individuare le imprese da invitare, applicando i criteri dichiarati nella determinazione di avvio
- inviare alle sole imprese individuate la lettera di invito (con cauzione provvisoria 2% della base d'asta [ex art. 93](#) e cauzione definitiva 10% dell'importo del contratto [ex art. 103](#))
- assegnare un termine non inferiore a 10 giorni o più per la presentazione dell'offerta a decorrere dalla data di invio della lettera di invito
- curare l'apertura dei plichi in seduta pubblica ([CdS, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 13](#))
- acquisire e conservare tutti gli atti e i verbali
- comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche (per il criterio rapporto qualità/prezzo, criterio OEPV), quindi aprire le buste contenenti le offerte economiche
- curare la definizione della graduatoria delle offerte con atto conseguente di proposta di aggiudicazione
- verificare le offerte «anormalmente basse»
- verificare il possesso dei requisiti, almeno dell'aggiudicatario
- produrre l'atto di proposta di aggiudicazione, con motivazione, al Dirigente scolastico e concludere l'istruttoria.

Non è possibile rifiutare il ruolo di RUP

Oltre ad essere indicato nel decreto di avvio, il RUP deve essere formalmente nominato con atto (privatistico) del Dirigente Scolastico

La nomina non può essere rifiutata, [art. 31, c. 1](#):

«L'UFFICIO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO È OBBLIGATORIO E NON PUÒ ESSERE RIFIUTATO»

N.B.: Per i lavori e per i servizi di ingegneria/architettura deve essere un tecnico (laureato e abilitato). Se non è presente tale figura professionale, il compito del RUP va attribuito al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

RUP nella commissione giudicatrice

Possibilità di nominare il RUP come componente della Commissione di Gara

art. 77 c. 4 del Codice, 'Commissione giudicatrice':

"I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura".

Cfr. CdS, 23/03/2015, n. 1565 sulle incompatibilità

Il principio di rotazione

Il principio di rotazione

è di norma vietato l'affidamento nei confronti del **contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento** nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto **una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.**

*[il **contraente uscente** è l'ultimo aggiudicatario in ordine di tempo:
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 12 giugno 2019, n. 3943]*

**NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE
ORDINARIE E COMUNQUE APERTE
AL MERCATO**



Obbligo e deroga

REGOLA

**È OBBLIGATORIO ADOTTARLO NEI CONFRONTI DEGLI AGGIUDICATARI E
DEGLI INVITATI (D. lgs. 56/2017 CORRETTIVO DEL CODICE APPALTI!)
SI APPLICA ALLE PROCEDURE RIENTRANTI NEL MEDESIMO SETTORE
MERCEOLOGICO DELLA PRECEDENTE PROCEDURA
SONO DA EVITARE TUTTE LE FORME DI AGGIRAMENTO (ARBITRARI
FRAZIONAMENTI, ALTERNANZA SEQUENZIALE affidamento-invito, ECC.)**

ECCEZIONE


**LE LINEE GUIDA ANAC DISPONGONO COME VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE LA POSSIBILITÀ DI
REINVITARE IL PRECEDENTE AFFIDATARIO.
TALE ECCEZIONALITÀ VA MOTIVATA SULLA BASE DI:**

- 1. ASSENZA DI ALTERNATIVA SUL MERCATO**
- 2. GRADO DI SODDISFAZIONE MATURATO NEL PRECEDENTE CONTRATTO**
- 3. AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE E IDONEITÀ A FORNIRE SERVIZI/BENI COERENTI CON IL LIVELLO
ECONOMICO E QUALITATIVO ATTESO**



Il principio di rotazione: la deroga per la procedura

la rotazione non si applica se utilizziamo procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, **non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.**



Il principio di rotazione: la deroga per il valore dell'affidamento


Negli affidamenti di **importo inferiore a 1.000 euro**, è consentito **derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata**, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente (Cfr. Linee Guida ANAC, n° 4)

La commissione di gara

La commissione di gara

ART. 77 DEL CODICE

VIENE NOMINATA NELLE PROCEDURE OVE SI ADOTTI IL CRITERIO DELL'AGGIUDICAZIONE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA RISPETTO AL RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO (NEGLI ALTRI CASI, È IL RUP A PROCEDERE)



L'ART. 77 c. 4 CONTEMPLA ESPRESSAMENTE L'**IPOTESI DI NOMINA DEL RUP COME MEMBRO DELLE COMMISSIONI** *“I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura”.*


La commissione di gara

VA NOMINATA DOPO LA SCADENZA DEL
TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE

MEMBRI IN NUMERO DISPARI, **MAX 5**
MEMBRI+SEGRETARIO (che non vota)

NELLE SCUOLE DI NORMA È COMPOSTA DA
DIPENDENTI IN SERVIZIO ADEGUATAMENTE
QUALIFICATI


Assolutamente **illegittimo** far svolgere tale
funzione alla Giunta Esecutiva o altri OO.CC.



Le Istituzioni possono adottare un proprio
regolamento per la nomina delle commissioni

La commissione di gara

- a) **determina di nomina**, successiva alla data di presentazione delle offerte, con individuazione presidente e segretario
- b) **dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità** (condanne, conflitto di interessi anche indiretto...) rilasciata da ciascun membro
- c) **richiesta a ciascun membro del certificato del casellario giudiziale** (Linee guida ANAC n°5)



in caso di rinnovo per annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è **riconvocata la medesima commissione**, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione stessa

Per la **verifica dei reati e delle condizioni documentate dal casellario giudiziale**, cfr. **Linee guida ANAC, n°5** (tra gli altri: delitti contro la pubblica amministrazione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il porto, il trasporto e la detenzione di armi con detenzione superiore ad un anno, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio, ecc.)

La commissione di gara: i membri supplenti

“[...] non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e [...] tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni”
(Cons. Stato Sez. III, 25/2/2013, n. 1169)

In caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della commissione, devono essere nominati altrettanti **membri supplenti**

Tale nomina può avvenire sin dall'inizio, oppure in itinere, al verificarsi
dell'impedimento

Le sedute e la verbalizzazione

Svolgimento delle sedute pubbliche e verbalizzazione

SVOLGIMENTO

- La prima seduta pubblica si svolge nella **data dichiarata nel disciplinare di gara** (salvo variazioni da comunicare agli OO.EE.)
- Le sedute successive possono essere calendarizzate nel disciplinare o vengono **comunicate via PEC** o tramite avviso pubblico con almeno 2 gg. di preavviso
- **TUTTI I COMMISSARI DEVONO ESSERE PRESENTI NELLE SEDUTE DI VALUTAZIONE**

VERBALIZZAZIONE

- Il Segretario verbalizza ogni seduta, pubblica o riservata, precisando le varie operazioni.
- Si deve attestare **il contenuto della volontà collegiale**, con facoltà di sintesi («la mancata e pedissequa indicazione [...] di ogni operazione non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura» (TAR, Abruzzo, L'Aquila, sez. I del 2 gennaio 2017 n. 2).
- La verbalizzazione non deve necessariamente essere contestuale ma tempestiva per non disperdere «elementi informativi» (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1/09/2014, n° 4449).

Apertura ed esame delle offerte

1

apertura e valutazione della **documentazione amministrativa** (Busta A)

2

valutazione delle **offerte tecniche** (Busta B)

3

valutazione delle **offerte economiche** (Busta C)
ed eventuale subprocedimento di verifica delle
offerte anormalmente basse

Il soccorso istruttorio

Art. 83 del Codice = istituto per sanare vizi FORMALI (NO sostanziali) della domanda

La SA assegna all'O.E. un termine non > 10 gg per

- rendere
- integrare
- regolarizzare

le necessarie dichiarazioni (la SA indica il contenuto e i soggetti coinvolti nel soccorso istruttorio).

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'O.E. è escluso dalla gara.

Sono irregolarità ESSENZIALI NON SANABILI le carenze della documentazione che non consentono

- l'individuazione del contenuto
- l'individuazione del soggetto responsabile della stessa

o che sono afferenti all'offerta economica e/o all'offerta tecnica.

Offerte «anormalmente basse»

SPETTA ALLA STAZIONE APPALTANTE RILEVARE L'ANOMALIA (potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità – parere Avcp 213/2008)

Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate **anomale** le offerte **che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara**

«un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando che, al contempo, suscita il **sospetto** della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto» (ANAC)

Offerte «anormalmente basse»

**Si richiedono ai concorrenti
spiegazioni sul prezzo proposto nelle
offerte**

**Le Istituzioni Scolastiche escludono
l'offerta anormalmente bassa
qualora la prova fornita non
giustifichi sufficientemente il basso
livello di prezzi proposti**

Verifica dei requisiti e «stand still»

REQUISITI

- IL CODICE PREVEDE SEMPLIFICAZIONI IMPORTANTI IN TEMA DI VERIFICA DEI REQUISITI
- «IN CASO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, LA VERIFICA DEI REQUISITI AVVIENE SULL'AGGIUDICATARIO. LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ ESTENDERE LE VERIFICHE AGLI ALTRI PARTECIPANTI.
- IL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI DEVE ESSERE VERIFICATO SE ESSI SONO RICHIESTI NELLA LETTERA DI INVITO»

STAND STILL

- NON SI APPLICA LA CLAUSOLA DI STAND STILL SOTTO SOGLIA
- RISULTA TUTTAVIA OPPORTUNO ATTENDERE I CANONICI 35 GIORNI PRIMA DI STIPULARE IL VERO E PROPRIO CONTRATTO DI APPALTO PER PREVENIRE IL CONTENZIOSO (il termine per proporre ricorso al TAR è 30 giorni perentori)

Controlli e verifica dei requisiti

- Le Linee guida ANAC 4/2016 introducono una semplificazione nel procedimento di verifica dei requisiti dell'affidatario (**da effettuare solo in riferimento all'affidatario, non al secondo in graduatoria**) distinguendo tipologia di controllo a seconda del valore degli affidamenti:
 - - **fino a 5.000 euro;**
 - - **da oltre 5.000 fino a 20.000 euro;**
 - - **superiore a 20.000 ma inferiore a 40.000.**

La proroga

Art. [106](#), c. 11

*«la durata del contratto può essere modificata **esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [proroga già prevista nel contratto].***

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente [cosiddetta proroga tecnica].

*In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto **agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante**».*

La proroga: tipologie

1) la proroga già prevista dal contratto

2) la cosiddetta proroga tecnica = limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la selezione del nuovo contraente e ancorata al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) **per ragioni non obiettivamente dipendenti dall'Amministrazione**. È ammessa solo per il tempo strettamente necessario poiché costituisce una violazione dei principi di libera concorrenza ecc. di cui all'art. 2, c. 1, del Codice.

[ANAC delibera 6/2013](#)

[ANAC delibera 1/2014](#)

[ANAC parere AG 38/2013](#)

[Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 maggio 2009, n. 2882](#)

Il contratto di concessione di servizi

Concessione di servizio (artt. 164-178)

Si tratta di un **contratto** tramite il quale una amministrazione 'concedente' autorizza un privato 'concessionario' a gestire un'attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio:

non è un contratto passivo poiché a pagare non è l'amministrazione, ma gli utenti (vedi distributori di bevande).

Previsto l'obbligo di acquisizione del CIG (ANAC, Determinazione 22 dicembre 2010, n. 10).

Può prevedere il pagamento di un “**canone concessorio**” (in questo caso è un **contratto attivo**) in favore del concedente.

Coinvolgimento dell'E.L. per la maggiori spese (utenze), per cui si concorda un **canone forfettario**.

Concessione di servizio (art. 3 lett. vv)

«“concessione di servizi”, **un contratto a titolo oneroso** stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti **affidano** a uno o più operatori economici **la fornitura e la gestione di servizi** diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) **riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi** oggetto del contratto o **tale diritto accompagnato da un prezzo**, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»

Cosa concede la scuola?

- **Concessione di spazi/beni pubblici** ad un terzo senza che la scuola abbia interesse ai servizi che il terzo svolgerà (RD 2440/23, ma art. 4 D.Lgs 50/2016): **NO gratuità** (Corte dei Conti)
- **Concessione di servizi** che la scuola ha **interesse** che si svolgano al suo interno (D.Lgs 50/2016)

Concessione di servizio: il valore presunto

Nel caso di concessioni di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, in ottemperanza alla prescrizione dell'art. 167 d.lgs. 50/2016, il **valore presunto dell'affidamento** e, laddove impossibilitata per motivi oggettivi a farlo (perchè, per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta, oppure perchè il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), è quantomeno tenuta a fornire gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire ai concorrenti di formulare un'offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la base d'asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.)

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5 dicembre 2019, n. 8340

L'accesso agli atti di gara

Il concorrente escluso o non aggiudicatario **ha sempre diritto a ottenere l'accesso agli atti di gara**, comprese candidature e offerte (L. 241/90, artt. 22 e ss.)

Unica **eccezione**: particolari ipotesi in cui il diniego sia motivato da **segreto tecnico e commerciale** (D. Lgs. 50/2016, art. 53)

L'interesse al riscontro, alla verifica e al controllo della correttezza dell'operato dell'amministrazione, che operi come stazione appaltante, ai quali il diritto di accesso è strumentale, è meritevole di tutela alla sola condizione, di carattere negativo, che non si atteggi in termini meramente esplorativi o esibisca addirittura valenza emulativa. (cfr Consiglio di Stato 26/08/2020, n. 5234)

L'accesso agli atti di gara

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10, 2/4/2020:

Estensione dell'applicabilità dell'accesso civico generalizzato anche agli appalti pubblici (gara e fase esecutiva)

Il rapporto fra le due discipline generali dell'accesso (documentale e civico) e fra dette e quelle settoriali (fra cui l'art. 53 Codice appalti) non può essere letto in termini di "specialità" (e, quindi, d'esclusione) delle seconde a scapito delle prime, ma secondo un canone di "completamento/inclusione", in cui il rapporto vada indagato "caso per caso"

L'accesso agli atti di gara

L'Istituzione deve comunicare ai controinteressati, ossia agli altri partecipanti alla gara, l'istanza di accesso pervenuta, consentendo ad essi - ex art. 3 D.P.R. 184/2006 - di opporsi all'ostensione della documentazione richiesta.

Resta comunque in capo all'Amministrazione scolastica valutare la possibilità di accogliere l'istanza di accesso qualora le motivazioni poste alla base delle opposizioni presentate dai controinteressati non giustificano il diniego all'accesso dei documenti richiesti.

Codice art. 53: DIFFERIMENTO dell'accesso all'elenco degli OO.EE.

Procedura	Oggetto dell'accesso	Differimento	Note
aperta	elenco dei soggetti che hanno presentato offerta	fino al termine per la presentazione delle offerte	
ristretta e negoziata	elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse a invito	fino al termine per la presentazione delle offerte	ai soggetti che hanno manifestato interesse, ma non sono stati invitati: accesso NON prima che la SA ha pubblicato i nomi degli OO.EE. da invitare
ristretta e negoziata	elenco dei soggetti invitati a presentare offerta	fino al termine per la presentazione delle offerte	
ristretta e negoziata	elenco dei soggetti che hanno presentato offerta	fino al termine per la presentazione delle offerte	

Codice art. 53: DIFFERIMENTO dell'accesso alle offerte e alla verifica dell'anomalia

Procedura	Oggetto dell'accesso	Differimento	Note
qualsiasi	offerte presentate	fino all'aggiudicazione	
qualsiasi	procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta	fino all'aggiudicazione	

Codice art. 53: LIMITAZIONE dell'accesso all'elenco degli OO.EE.

Procedura	Oggetto dell'accesso	Limitazione	Note
qualsiasi	informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscano SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente	esclusione dall'accesso	DPR 184/2006 art. 3 contraddittorio procedimentale
qualsiasi	pareri legali per la soluzione di liti potenziali o in atto	esclusione dall'accesso	DPR 184/2006 art. 3 contraddittorio procedimentale
qualsiasi	relazioni riservate del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/organo di collaudo su domande e riserve dell'esecutore del contratto	esclusione dall'accesso	DPR 184/2006 art. 3 contraddittorio procedimentale
qualsiasi	soluzioni tecniche e programmi per elaboratore utilizzate dalla SA per aste elettroniche, ove coperte da diritti di privativa intellettuale	esclusione dall'accesso	DPR 184/2006 art. 3 contraddittorio procedimentale



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Grazie per l'attenzione!